

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 luglio 2009, n. 6789.

Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007/2013. Misura 1.3.3. «Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare». Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

- Regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 «che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale»;

Considerato che:

- il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 è stato approvato con decisione C(2007) 6011 della Commissione europea del 29 novembre 2007 e con determina direttoriale n. 1721 del 5 marzo 2008;

- l'Autorità di gestione ha ratificato i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma di sviluppo rurale sopra richiamato, sottoposti al Comitato di sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008;

- le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, sono state sancite in Conferenza Stato-Regioni del 14 febbraio 2008;

- con atto di Giunta regionale n. 392 del 16 aprile 2008 sono state approvate le disposizioni e gli indirizzi procedurali relativi a «P.S.R. dell'Umbria 2007/2013»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 3 settembre 2008 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto relative al Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013. Mis.1.3.3 «Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare»;

Atteso che:

- la Regione Umbria ha da tempo concentrato le sue strategie di sviluppo sulle produzioni di qualità, anche in considerazione dei limiti imposti dal suo territorio, in prevalenza caratterizzato da zone collinari e montane;

- a fronte di tali limiti fisici corrispondono tuttavia, risorse di carattere naturalistico, paesaggistico, storico e culturale che unitamente ad un patrimonio di antiche tradizioni, anche produttive, consentono di qualificare il territorio, anche attraverso la promozione e l'informazione sui prodotti agricoli di qualità, il cui valore intrinseco arricchisce l'ambiente d'origine, risultando a sua volta valorizzato dai contenuti dello stesso;

Atteso altresì che la misura 133 è volta ad accompagnare con adeguate azioni di promozione e informazione i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato;

Considerato anche sulla base di quanto sopra esposto che:

- risulta essenziale continuare l'attuazione della misura 133, dal momento che sono presenti tutte le condizioni oggettive per il prosieguo della stessa;

- si rende pertanto opportuno e necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto con l'esclusione di quelle relative alla partecipazione alle manifestazioni considerate per la loro importanza di «grande rilevanza» e precisamente Vinitaly-Verona, Sol-Verona, Vinexpo-Bordeaux, Sial-Parigi, Anuga- Colonia. Per dette manifestazioni si provvederà alla elaborazione e pubblicazione di apposito bando;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato 1) che si unisce alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, le disposizioni relative al «Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007/2013. Misura 1.3.3 «Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare». Avviso pubblico con-

cernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto»;

2. di incaricare il responsabile della sezione Promozione e commercializzazione dei prodotti, afferente al Servizio Promozione dei prodotti agro alimentari e politiche di sviluppo locale, della responsabilità tecnica e amministrativa del procedimento di che trattasi;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet regionale;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 luglio 2009

Il dirigente di servizio
GIANLUIGI MARCANTONI

Allegato 1)

Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 - Misura 133 - Modalità e criteri per la presentazione delle domande di aiuto

Art. 1 Premessa

La Misura 1.3.3 "Sostegno alle Associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" Asse 1) [art.20,c,iii]] del regolamento (Ce) n.1698/2005 di cui al Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 (pubblicato nel Supplemento straordinario del B.U.R. Umbria n.11 del 5 marzo 2008), di seguito denominato PSR, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6011 del 29 novembre 2007, ha lo scopo di accompagnare con adeguate azioni di promozione e informazione i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato. Tutto ciò nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (G.U. CE n. L 277 del 21.10.2005).

Obiettivi operativi della misura sono:

- valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità della regione,
- informare i consumatori sulle caratteristiche dei singoli prodotti di qualità,
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con metodo biologico,
- favorire l'integrazione di filiera,
- incentivare iniziative di promozione sul mercato interno,
- accrescere la conoscenza dei prodotti tipici e dell'enogastronomia del territorio regionale sviluppando l'integrazione delle attività agricole con quelle turistiche,
- promuovere l'educazione alimentare nelle scuole e più in generale verso i giovani.

Art. 2 Riferimenti normativi e definizioni generali

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n.392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013. Procedure per l'attuazione. Linee guida".

Si richiama altresì nello specifico il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

I prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale, elencati nella descrizione della misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Art. 3 Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese

Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute, dal beneficiario per iniziative realizzate nei seguenti periodi:

- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;

precisando, di conseguenza, che l'eleggibilità delle spese ammissibili decorre dalla presentazione della domanda..

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it, nonché alla D.G.R. n.392/2008.

Ai sensi dell'art. 75 ,lettera c), del Reg.CE 1698/2005, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, adoperare un sistema contabile distinto o un'apposito codice contabile per tutte le operazioni relative all'aiuto ed i bonifici dei pagamenti (sono inammissibili i pagamenti in contanti) debbono indicare la specifica della/e fatture a cui si riferiscono.

La fattura e/o il bonifico riferite all'operazione relative all'aiuto debbono riportare la dicitura: P.S.R. Regione Umbria 2007/2013, Misura 133.

Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente.

Art. 4

Ambito territoriale di Applicazione

Le attività oggetto del sostegno recato dalla presente misura interessano il mercato interno comunitario in relazione alle prospettive di inserimento, consolidamento ed espansione commerciale dei prodotti di qualità regionali.

Art. 5

Beneficiari

Beneficiari degli aiuti sono le Associazioni di Produttori, intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica e che raggruppano operatori che producono un prodotto di qualità.

Non sono considerate come Associazioni di Produttori le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

L'Associazione di Produttori sostiene l'onere finanziario dell'esecuzione dell'operazione/i, assume i relativi impegni e ad essa viene liquidato il contributo pubblico.

Art. 6

Dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento degli aiuti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assume, quali proprie , tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, o mancato rispetto degli impegni sottoscritti nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra citati;
- che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- di essere un'Associazione di produttori intesa come un'organizzazione di qualsiasi natura giuridica che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di

qualità alimentare ai sensi dell'art.32 del Reg.1698/2005, così come precisato nel precedente punto 4;

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di non cumulo con gli aiuti concessi con il Reg. (CE) 3/2008;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria approvato dalla Commissione Europea per accedere alla misura/azione prescelta;
- di essere a conoscenza che i prodotti ammessi agli aiuti possono essere solo quelli riconosciuti ai sensi dei sistemi di qualità indicati nella scheda relativa alla misura 132 del PSR per l'Umbria 2007/2013;
- di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria;
- di essere a conoscenza di quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1975/2006, dal Decreto del MIPAF del 20 marzo 2008 e **dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 09 febbraio 2008 "PSR per l'Umbria 2007-2013- disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del DM del 20 marzo 2008, n. 1205 recante disposizioni nell'ambito del regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio, del 20 Settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" relativamente alle misura così come definite dall'art. 25 del Reg. CE 1975/06;**
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente e alle location teatro degli eventi per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici. Nel caso abbia ottenuto o richiesto , al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici, è necessario indicare gli estremi della normativa, l'entità e la data degli importi percepiti. Qualora siano state già presentate altre domande per i medesimi interventi, dovranno essere specificati i bandi/avvisi rispetto ai quali sono state avanzate le istanze;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero versare le somme riferite a sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- di rendersi disponibile a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla

normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;

- di rendersi disponibile a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
- di essere a conoscenza che l'accoglimento della domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, e' condizionata alla decisione comunitaria di cofinanziamento delle misure previste dal Programma di sviluppo Rurale Regionale cui fa riferimento;
- di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla misura/azione/tipologia per la quale si presenta domanda avvengono con i fondi del FEASR, per il tramite dell'Organismo Pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- di esonerare l'amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
- di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni a far tempo dal 1 gennaio 2007 ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate;
- di essere a conoscenza che la Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso;
- di essere a conoscenza che ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, ricorrono le seguenti condizioni:
 - o numero di Associati dell'Associazione Produttori,
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione, condotte da giovani e/o donne,
 - o quantità del prodotto interessato dal progetto rispetto alla relativa produzione regionale,
 - o numero di Associazioni aderenti al progetto, nel caso di progetti collettivi,
 - o quota della spesa destinata all'informazione presso scuole e/o famiglie,
 - o quota della spesa destinata ad azioni di informazione e/o di promozione,
 - o quota della spesa destinata a favorire il posizionamento del progetto nel mercato interno (non nazionale),
 - o quota della spesa destinata ad attività di promozione e informazione presso G.D.O. e ristorazione.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 7 Impegni

Il richiedente in sede di presentazione della domanda dovrà dichiarare di osservare tutti i pertinenti impegni di seguito elencati:

- di riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- di comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
- di rispettare ed osservare, per l'intero periodo riferito alla realizzazione degli interventi la legge regionale 19.03.1996, n. 5 concernente le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
- di non richiedere ulteriori benefici o provvidenze per le attività realizzate;
- di produrre, a richiesta dell'amministrazione regionale, qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda;
- di realizzare le attività di informazione/promozione in modo conforme al progetto approvato;
- di inviare al Servizio Promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di Sviluppo locale, Sezione promozione e commercializzazione delle produzioni, le bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario almeno venti giorni prima della realizzazione dello stesso, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria. Nel caso le bozze del materiale non pervengano al competente Servizio entro i termini indicati, le spese relative non saranno ammesse a finanziamento;
- di non pubblicizzare i marchi commerciali.
- di consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente possano effettuare, in ogni momento e senza restrizione le attività di ispezione e controllo previste, nonché verificare tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante la fase istruttoria e nella fase realizzativa dell'azione, incorrerà nella declaratoria di decadenza della domanda e revoca del contributo concesso secondo le norme previste dalle disposizioni in materia di violazioni riscontrate e sanzioni previste dal regolamento CE n. 1782/03 e dal regolamento CE n. 1698/2005 di cui ai rispettivi decreti ministeriali e relative norme attuative regionali;

Art. 8

Criteri di ammissibilità

Possono partecipare al sostegno previsto dalla presente misura le associazioni di produttori, così come precisato all'Art.5 costituite da almeno 5 associati, che presentino domanda di aiuto volta a realizzare un progetto di attività di informazione e/o promozione in grado di garantire una maggiore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni agroalimentari di qualità nei confronti dei consumatori, nonché un posizionamento migliore delle stesse sul mercato.

Art. 9

Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi riferiti alle seguenti azioni:

- azione a) Attività di informazione;
- azione b) Attività di promozione.

Il sostegno è consentito esclusivamente per i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale, elencati nella descrizione della misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, ad esclusione dei prodotti della pesca:

Per quanto attiene all'azione a): "attività di informazione", sono ammissibili le spese relative a:

- attività di informazione, di carattere generale e particolare, sui prodotti di produzione biologica, sui prodotti DOP, IGP, STG, sui vini di qualità, e relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;
- attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso scuole e/o famiglie;
- attività di informazione e/o di comunicazione nei confronti di soggetti economici.

Per quanto attiene all'azione b) "Attività di promozione", sono ammissibili le spese relative a:

- organizzazione e/o partecipazione a esposizioni, mostre, e manifestazioni fieristiche;
- indagini di mercato e marketing soltanto nei casi in cui dette indagini siano strettamente connesse agli interventi di promozione oggetto della domanda di aiuto e in grado di aumentarne l'efficacia;
- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
- realizzazione e distribuzione materiali a carattere pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla misura;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invogliare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita;
- campagne di pubbliche relazioni.

Gli interventi di promozione e informazione delle produzioni di qualità relativi ai prodotti di cui ai regolamenti (CE) n.510/2006 e n.1493/1999 dovranno anche comprendere la valorizzazione delle proprie zone di origine.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- costi interni di personale ed organizzativi;
- materiali ed oggettistica costituenti dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto;
- acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- acquisto di materiale usato;
- acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione;
- apertura e gestione di conti bancari; ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi;
- IVA. Può costituire spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari finali diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE16. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente atto gli interventi relativi alle partecipazioni alle manifestazioni considerate per la loro importanza "di grande

rilevanza” e precisamente Vinitaly – Verona, Sol – Verona, Vinexpò – Bordeaux, SIAL – Parigi, ANUGA – Colonia. Per dette manifestazioni si provvederà alla elaborazione e pubblicazione di apposito avviso.

Si precisa altresì che le spese generali (onorari per consulenti, studi di fattibilità, spese per la tenuta di conto corrente bancario appositamente aperto e dedicato esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi) e di coordinamento organizzativo della iniziativa non possono superare il 10% della spesa ritenuta ammissibile.

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Risulta opportuno che nella fatture o in altri documenti aventi forza probatoria equivalente, venga riportata anche la dicitura "PSR Regione Umbria 2007/2013 Misura 133".

Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle proposte progettuali dovranno essere effettuate dai beneficiari, tenendo conto delle vigenti normative in materia, ed in particolare del documento ministeriale relativo alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese e alla DGR n.392/2008 relativa a P.S.R. dell'Umbria 2007-2013. Procedure Attuative.

Art. 10

Modalità di pagamento

Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla

“bolletta doganale d'importazione”, e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito **www.inc.it** del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti o tramite assegni;
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

Art. 11 **Conformità della domanda**

Per la verifica del rispetto della conformità della domanda vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati per la misura 133 nell'ambito del documento “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR” sottoposti al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008 ed approvati dalla Giunta regionale con proprio atto n.273 del 17.03.08.

Art. 12 **Criteri di selezione: Priorità e punteggi**

Per la concessione delle provvidenze si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

Descrizione	Indicatori
Caratteristiche del proponente (fino ad un massimo di 20 punti)	
<input type="checkbox"/> Dimensione dell'Associazione dei produttori (max punti 10)	<ul style="list-style-type: none"> - n. 5 - 20 associati: punti 3 - n. 20 - 30 associati: punti 6 - oltre 30 associati: punti 10
<input type="checkbox"/> Presenza tra gli associati di aziende condotte da giovani e/o da donne (max punti 10)	Associazione costituita da aziende condotte da giovani e/o donne : <ul style="list-style-type: none"> - dal 20 al 40% degli ass.ti: punti 6 - oltre il 40%: punti 10
Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 80 punti)	
<input type="checkbox"/> Rilevanza del prodotto interessato (max punti 10)	<ul style="list-style-type: none"> - prodotto interessato dal progetto rispetto alla relativa produzione regionale (fino ad un max punti 10) Il punteggio verrà attribuito con criterio di proporzionalità.
<input type="checkbox"/> Progetto collettivo (max punti 20)	<ul style="list-style-type: none"> - da n. 2 a n. 5 ass.ni aderenti al progetto collettivo: punti 7 - da n. 6 a n.10 ass.ni aderenti al progetto collettivo: punti 15 - oltre le n. 10 ass.ni aderenti al progetto collettivo: punti 20

<p>□ Caratteristiche del progetto (max p. 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> – progetto orientato a favorire il posizionamento del prodotto sul mercato interno (non nazionale) (max punti 20) – progetto orientato alla informazione presso scuole e/o famiglie (max punti 10) – progetto orientato sia all'informazione che alla promozione (max punti 10) 	<ul style="list-style-type: none"> – quota della spesa del progetto destinata a favorire il posizionamento del prodotto sul mercato interno (non nazionale): dal 15 al 30%: punti 10 oltre il 30%: punti 20 – quota della spesa del progetto destinata a favorire l'informazione presso scuole e/o famiglie: dal 15 al 35%: punti 6 oltre il 35%: punti 10 – quota della spesa del progetto destinata a favorire sia l'informazione che la promozione: dal 15 al 30%: punti 8 oltre il 30%: punti 10
<p>□ Attività di promozione e/o informazione presso GDO e ristorazione (max punti 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – quota della spesa del progetto destinata alla attività di promozione e/o informazione presso GDO e ristorazione: dal 15 al 35%: punti 6 oltre il 35%: punti 10
<p>Criteria di preferenza a parità di punteggio</p>	
<p>In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata ai progetti che presentano un numero maggiore di aderenti</p>	

Art. 13 Importo Finanziario

Le risorse finanziarie a valere sulla misura 133, "Sostegno alle Associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare", ammontano per le domande di aiuto relative agli anni 2010 e 2011 ad € 3.760.000,00.

Per i diversi comparti è prevista la seguente ripartizione finanziaria, fermo restando che l'eventuali risorse non utilizzate da un comparto verranno riassegnate al comparto/comparti, che presentano il numero maggiore di domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi.

COMPARTO	DOTAZIONE FINANZIARIA anno 2010 (€ 1.880.000,00).
Comparto Vini di qualità	€ 1.000.000,00
Comparto Olio extravergine d'oliva Dop Umbria	€ 480.000,00
Comparto prodotti biologici ed altri prodotti di qualità certificata	€ 400.000,00

COMPARTO	DOTAZIONE FINANZIARIA anno 2011 (€1.880.000,00)
Comparto Vini di qualità	€ 1.000.000,00
Comparto Olio extravergine d'oliva Dop	€ 480.000,00
Comparto prodotti biologici ed altri prodotti di qualità certificata	€ 400.000,00

Art. 14

Livello di entità dell'aiuto

Per la realizzazione degli interventi ammissibili, sono previsti contributi in conto capitale pari al 70% (settanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento. Nel caso di interventi pubblicitari a favore di uno o più prodotti di qualità il contributo pubblico è pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento così come fissato dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato.

Art. 15

Limiti di intervento e di spesa

Il contributo pubblico concedibile massimo per uno o più progetti, per anno e per beneficiario, è pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila). Tale limite può essere superato soltanto nel caso in cui si verifichino disponibilità finanziarie all'interno del comparto di riferimento, dopo l'accoglimento di tutte le richieste.

Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 30.000,00 (trentamila) per singolo progetto.

Art. 16

Termini e scadenze

Le attività di informazione e promozione dovranno essere realizzate:

- **Anno 2010 - entro il 31 dicembre 2010 ;**
- **Anno 2011 - entro il 31 dicembre 2011;**

e rendicontate entro i sei mesi successivi dalle rispettive realizzazioni.

Nel caso di progetti che prevedano più interventi la cui realizzazione è prevista in tempi diversi, tale termine decorre dalla realizzazione dell'ultimo intervento inteso in senso temporale.

Art. 17

Varianti e proroghe

Sono considerate varianti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino:

- a) il cambio della sede dell'intervento,
- b) modifiche tecniche non sostanziali degli interventi approvati;
- c) modifica del periodo di realizzazione dell'intervento purché lo stesso si svolga nell'arco temporale di riferimento;

Le varianti per essere ammissibili devono essere preventivamente inviate al Responsabile del procedimento almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'azione prevista.

Art.18**Modalità di presentazione delle domande**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti relative alle attività di informazione e/o di promozione, formulate utilizzando esclusivamente gli appositi modelli, predisposti da AGEA devono essere prodotte avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica messa a disposizione dalla stessa e disponibile mediante portale SIAN.

Le domande relative all'anno 2010 dovranno essere presentate entro il 13 Ottobre 2009;

Le domande relative all'anno 2011 dovranno essere presentate nel periodo 06 Settembre 2010 - 11 Ottobre 2010;

presso il soggetto dove è stato costituito il fascicolo aziendale o presso altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Umbria con proprio atto n. 643 del 9 giugno 2008.

Le domande in forma cartacea, rilasciate e stampate a mezzo del portale SIAN, sottoscritte dal richiedente, devono essere trasmesse e pervenire, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dagli aiuti, alla Regione Umbria – Direzione Regionale Agricoltura, Foreste Aree protette, valorizzazione sistemi naturalistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo – Servizio Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e politiche di Sviluppo locale – Via M. Angeloni, n. 61 – 06124 PERUGIA entro le ore 13,00 dei giorni di scadenza sopra indicati.

La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di aiuto.

Le domande di aiuto debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione che illustri con chiarezza gli obiettivi e le motivazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto, con specifico riferimento al prodotto di qualità certificata per il quale viene proposta la domanda;
- b) Relazione che preveda una descrizione dettagliata degli interventi previsti nella domanda di aiuto;
- c) Relazione dettagliata delle spese ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi con un articolato elenco delle singole voci di spesa e relativa quantificazione. Ogni voce di spesa, ove necessario, deve essere supportata da almeno tre preventivi. Per spese non superiori ad € 5.000,00 (cinquemila) e riferite ad attività di tipo creativo, le stesse in assenza dei tre preventivi, dovranno essere opportunamente giustificate.

Art. 19**Documentazione da presentare in allegato alla domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste dalla DGR n 392/2008, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - la non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 3/2008;
 - il numero di associati dell'Associazione dei produttori;
 - il numero di giovani e/o donne che conducono aziende associate all'Associazione dei produttori, distinti, se del caso, in numero di giovani e numero di donne;
 - la rilevanza del prodotto alimentare di qualità interessato dal progetto, rispetto alla relativa produzione regionale;

- il numero di associazioni aderenti al progetto, nel caso di progetti collettivi;
 - la quota della spesa del progetto destinata a favorire il posizionamento del prodotto sul mercato interno(non nazionale);
 - la quota della spesa del progetto destinata alla informazione presso scuole e/o famiglie;
 - la quota della spesa del progetto destinata sia alla informazione che alla promozione;
 - la quota della spesa del progetto destinata alla attività di promozione e/o di presso GDO e ristorazione;
- c) documentazione di cui al punto 17, lett. a), b) e c).

Art. 20

Erogazione degli aiuti

I beneficiari del sostegno, a seguito dell'approvazione da parte della Regione degli interventi proposti, possono richiedere un pagamento intermedio e il saldo del contributo assentito.

Art. 21

Erogazione del pagamento intermedio

L'entità del pagamento intermedio viene stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione. Ai fini della concessione del pagamento intermedio, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 60% dell'aiuto accordato. In ogni caso, l'importo massimo riconoscibile nel pagamento intermedio non può superare il 75% del contributo totale concesso ed è consentita la presentazione di una sola domanda di pagamento intermedio afferente uno stato di avanzamento dei lavori.

Tale domanda da inoltrarsi al Servizio Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e politiche di Sviluppo locale per il tramite del soggetto attraverso il quale è stata presentata la domanda di aiuto su apposita modulistica predisposta da AGEA - OP (Organismo Pagatore) dovrà essere corredata della contabilità degli interventi eseguiti completa dei documenti giustificativi della spesa sostenuta e di relazione descrittiva circa lo stato di attuazione del programma d'interventi approvato.

Art. 22

Erogazione del saldo

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità tenendo conto di quanto previsto ai precedenti punti 12, 13 e 14, i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo – al competente Servizio per il tramite del soggetto attraverso il quale è stata presentata la domanda di aiuto su apposita modulistica predisposta da AGEA-OP (Organismo Pagatore).

La domanda di pagamento del saldo finale é prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario

effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;

- originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura;
- gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 30 giorni. Trascorso tale termine senza che la rendicontazione sia stata completata, tranne che in casi di forza maggiore, debitamente giustificati dal beneficiario, si procederà alla eventuale liquidazione definitiva del contributo sulla base della documentazione trasmessa o alla revoca del contributo assentito.

Art. 23

Istruttoria delle domande

Le verifiche istruttorie delle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alle presente misura.

Il responsabile della Sezione Promozione e commercializzazione dei Prodotti afferente al Servizio Promozione e Valorizzazione dei Prodotti Agroalimentare e Politiche di Sviluppo Locale è il responsabile del procedimento di che trattasi.

Costituiscono condizioni di irricevibilità:

- a) il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;

La sezione Promozione e commercializzazione dei Prodotti quale soggetto preposto all'istruttoria, verifica la rispondenza delle domande di aiuto con i requisiti previsti. A tal fine è acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 30 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, *a pena di decadenza della domanda* i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e comunque all'espletamento dell'istruttoria.

Effettuata l'istruttoria e redatta apposita check list, verrà acquisita, ove necessario, la documentazione antimafia, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Per ogni domanda presentata verranno effettuati i seguenti controlli:

- nella fase istruttoria volti a verificare sul 100% delle domande di aiuto la regolarità della presentazione e la completezza documentale per determinare l'ammissibilità o meno dello stesso e la quantificazione dell'aiuto;
- nella fase realizzativa volti a verificare la rispondenza delle azioni con quelle previste nel progetto. Tali controlli in situ, data la specificità degli interventi previsti, che prevedono la realizzazione degli stessi sia in Italia che nel mercato interno verranno esperiti, su un campione almeno pari al 30% dei progetti ammessi agli aiuti stessi, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli, precisando che la scelta

del campione sarà effettuata tenendo conto dell'importanza finanziaria degli interventi.

Nel caso in cui il progetto prevede più interventi, il controllo si ritiene assolto con la visita dell'intervento a maggior impatto finanziario.

Per gli interventi non oggetto del controllo in situ il beneficiario dovrà produrre documentazione in grado di attestare in modo inequivocabile la realizzazione dell'intervento;

- nella fase di liquidazione volti a verificare la completezza, l'esattezza della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

La dimensione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili, come indicato dal Reg. Ce 1975/2006.

Il responsabile del procedimento propone al Dirigente del Servizio l'adozione del provvedimento finale contenente:

- a) l'elenco delle domande di aiuto ammesse;
- b) l'elenco delle domande di aiuto irricevibili;
- c) l'elenco delle domande di aiuto inammissibili (con specifica motivazione);
- d) l'elenco delle domande di aiuto rinunciate.

Art. 24 Controlli

Per i controlli, l'accertamento delle violazioni, le riduzioni e le esclusioni afferenti la misura di cui al presente atto, sono effettuati secondo:

- **le disposizioni di cui all'art. 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 392/08;**
- **le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 09 febbraio 2008 "PSR per l'Umbria 2007-2013- disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del DM del 20 marzo 2008, n. 1205 recante disposizioni nell'ambito del regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio, del 20 Settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" relativamente alle misura così come definite dall'art. 25 del Reg. CE 1975/06 ;**

Art. 25 Procedimento amministrativo

Procedura per il finanziamento delle azioni relative al Sostegno alle Associazioni di Produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare:

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO	TEMPI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ATTO FINALE
Acquisizione domanda , controllo documentazione, eventuale richiesta integrazione	Giorno successivo scadenza acquisizione domande	45 giorni	Responsabile Sezione	Verifica ricevibilità, formulazione richiesta integrazioni
Regolarizzazione domanda di aiuto da parte del proponente	invio richiesta integrazioni	30 giorni	Proponente	Invio integrazioni richieste
Istruttoria domanda	Giorno successivo acquisizione integrazioni	30 giorni	Responsabile Sezione	Verbale istruttorio
Approvazione progetti, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttorio	20 giorni	Responsabile Misura	Delibera Giunta regionale approvazione graduatoria

Invio comunicazione di ammissibilità o inammissibilità o irricevibilità	Data esecutività della delibera G.R. di approvazione graduatoria	15 giorni	Responsabile Misura	Notifica ammissibilità o inammissibilità o irricevibilità progetti
Accertamento per la liquidazione del contributo	Giorno successivo acquisizione documentazione di spesa	60 giorni	Responsabile Sezione	Check list e verbale di accertamento
Approvazione elenchi liquidazione e invio Organismo pagatore	Giorno successivo redazione check list e verbale di accertamento	20 giorni	Responsabile Misura	Determinazione dirigenziale approvazione e invio nota AGEA - O.P. che provvederà alla esecuzione dei pagamenti.

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero dei progetti che verranno presentati ed alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 26

Informazione e pubblicità

Il beneficiario è tenuto ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 273/2008. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, e al Programma e relativa misura interessati, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.